

N. 1786

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1996

Estrazione a sorte fra gli iscritti agli albi professionali degli amministratori, dei periti e professionisti a cui affidare incarichi per i quali non siano richieste particolari forme di selezione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale situazione di verifica delle attività inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, di certificazione e controllo di attività economiche, di situazioni medico-fiscali, di perizie in ambito giudiziario, e simili, in cui sia impiegato pubblico denaro è fortemente penalizzata dalla pratica impossibilità di disporre di periti e verificatori imparziali.

Altrettanto grave è la situazione per l'individuazione di amministratori di enti pubblici ed assimilati che operino correttamente secondo i fini dell'ente senza distorsioni partitiche.

Molto spesso periti, collaudatori e amministratori coinvolti in situazioni dubbie, si sono poi rivelati proposti e fatti accettare da quelle stesse forze che pilotavano le attività da controllare o da gestire.

Il presente disegno di legge cerca di garantire la neutralità dei periti ed amministratori in genere, mediante l'uso generaliz-

zato dell'estrazione a sorte dei medesimi dagli elenchi degli albi professionali.

A questo fine gli appartenenti agli elenchi dei professionisti di ciascun albo dovranno essere individuati da un numero a cura di ciascun ordine e su scala regionale tenendo conto della specializzazione.

Alla richiesta delle amministrazioni interessate ed individuato l'ordine professionale competente l'ente Regione provvede all'estrazione a sorte mediante supporto informatico a casualità reale.

Oltre al notevole grado di sicurezza contro forme di inquinamento partitocratico, non è da sottovalutare il miglioramento di equità nell'assegnazione degli incarichi fra tutti gli iscritti.

Tutti i professionisti si troveranno grazie a questa legge ad avere la stessa probabilità di ricevere incarichi, e tutti ne avranno di buoni e di meno buoni, evitando il concentrarsi dei migliori e lucrosi su pochi elementi come spesso avviene oggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti attivi interessati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle aziende speciali, alle regioni, alle province, ai comuni e loro consorzi e alle rispettive aziende speciali, istituzioni e società partecipate e unità sanitarie locali.

Art. 2.

(Soggetti passivi interessati)

1. Periti, certificatori, collaudatori, medici, avvocati, commercialisti e tutti i professionisti a cui è richiesto nell'esercizio della professione di certificare situazioni e stati di fatto relativi ad opere e impianti, realizzati con contributo totale o parziale da parte dello Stato o di enti pubblici, devono ricevere l'incarico solo per estrazione a sorte dagli elenchi degli albi professionali competenti per la regione interessata.

2. Con le stesse modalità è affidata la scelta degli amministratori, dei sindaci, dei revisori operanti negli enti pubblici ed assimilati.

3. Fanno eccezione i casi in cui siano già previste per legge altre forme di selezione e precisamente:

- a) gare;
- b) concorsi.

4. In ogni caso non è consentito l'affidamento dell'incarico professionale mediante chiamata diretta.

5. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le nomine dei soggetti di cui al comma 1 effettuate per provvedimento degli organi giudicanti o istruttori della magistratura.

Art. 3.

(Modalità)

1. Al fine di rendere attuabili i disposti dell'articolo 1 gli ordini professionali provvedono ad inserire i nominativi dei propri iscritti in un archivio informatico separandoli per specializzazione e curandone l'aggiornamento in tempo reale. Copia dell'archivio dovrà essere disponibile presso l'ufficio regionale incaricato dell'estrazione, in forma fisica su supporto magnetico od ottico, o per interconnessione in rete dei calcolatori centrale e periferici. In ogni momento il predetto ufficio regionale deve essere in grado di avere accesso ai suddetti archivi.

2. Il presidente di ciascun ordine professionale provinciale o sezionale è personalmente responsabile dell'aggiornamento degli archivi di sua competenza e risponde per danni verso il professionista iscritto che avendone diritto non venga inserito. Per le nuove iscrizioni, deliberate dall'ordine, l'inserimento nell'elenco degli iscritti, secondo le modalità di cui al comma 2, deve avvenire entro quindici giorni dall'iscrizione all'albo.

Art. 4.

(Funzionamento)

1. Su richiesta delle amministrazioni di cui all'articolo 1 l'ufficio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 provvede a segnalare tre nominativi estratti dagli elenchi degli ordini interessati.

2. L'estrazione avviene mediante un sistema informatico in grado di generare casualità reali correlate ai nomi in archivio.

3. Al primo nominativo estratto sarà comunicato l'incarico. In caso di rinuncia od irreperibilità si farà uso del secondo prima e del terzo poi. In caso di irreperibilità o rinuncia di tutti gli estratti si ripete l'estrazione.

Art. 5.

(Sistemi informatici)

1. Il regolamento esecutivo della presente legge riporterà le caratteristiche dei sistemi informatici impiegabili, le caratteristiche degli elenchi suddivisi per specializzazione, nonchè l'elenco delle specializzazioni stesse.

Art. 6.

(Norme attuative)

1. Gli ordini professionali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione.

2. Le regioni, con propria legge da emanarsi entro lo stesso termine, provvedono all'istituzione dell'ufficio di cui all'articolo 3, con utilizzazione del personale secondo la mobilità orizzontale, e al relativo regolamento di attuazione.

3. In caso di inadempimento da parte della regione la richiesta dei nominativi viene fatta direttamente all'ordine professionale interessato, e la estrazione avviene manualmente, alla presenza di un funzionario della prefettura e di un funzionario dell'ente richiedente.

Art. 7.

(Emanazione del regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione deve essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

